

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE ALTRE ENTRATE  
DEL COMUNE DI FANO**

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

**INDICE**

- ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 4) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**
- ART. 5) CORRISPETTIVO, RENDICONTAZIONI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE**
- ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 8) RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE**
- ART. 9) PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 10) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**
- ART. 11) SPORTELLO DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 12) OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 13) DIVIETI**
- ART. 14) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 15) CONTROLLI**
- ART. 16) PENALI - CAUSE RISOLUZIONE**
- ART. 17) SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 19) CONTROVERSIE**
- ART. 20) DOMICILIO**
- ART.21) NORME FINALI**

## **ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda:

- il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche;
- il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dell'ICI/IMU, della TARSU/TARES/TARI e dell'imposta di soggiorno;
- il servizio di riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie quali, ad esempio: gli incassi relativi alle infrazioni al codice della strada nonché le entrate patrimoniali.
- il servizio, per conto di ASET S.p.A., di recupero crediti in sofferenza derivanti da tariffa del servizio idrico integrato per il servizio svolto da ASET S.p.A. stessa, nei comuni di Fano, Mondolfo e Monteporzio, entrate da corrispettivi per prestazioni di smaltimento rifiuti in discarica per conto di enti privati, entrate per canoni raccolta acque reflue industriali verso imprese e servizi minori

Il concessionario, assumendo la gestione dei servizi individuati dal presente capitolato, subentra in tutti i diritti ed oneri spettanti al Comune, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In particolare, il concessionario deve:

1. Applicare le tariffe in vigore senza alcuna pretesa di compensi straordinari;
2. Stare in giudizio avverso ai ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei vari gradi di giudizio;
3. Impegnarsi a svolgere le attività indicate nel presente capitolato e negli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D.14.04.1910, n.639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

## **ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato e degli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero.

## **ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il tempo previsto per l'espletamento del servizio in concessione è stabilito in anni 2 (due), salvo la possibilità di recesso anticipato da parte dell'Ente esercitabile dopo un anno dall'inizio dell'affidamento e con preavviso di 60 giorni (da inviarsi a mezzo PEC), e senza alcun diritto dell'affidatario a buonuscita, risarcimenti o qualsiasi somma comunque denominata a titolo di indennità collegata al recesso anticipato e/o al mancato rinnovo (non previsto negli atti di gara).

Si evidenzia che il presente affidamento ha carattere temporaneo ed è soggetto in ogni momento, sin dall'avvio della procedura, ad eventuale annullamento, revoca e/o risoluzione anticipata in forza dell'esito delle possibili azioni giudiziarie esercitate da Duomo GPA. s.r.l. avverso gli atti ed i provvedimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto per lo svolgimento del servizio di riscossione entrate del Comune di Fano tramite ASET Entrate. In relazione agli esiti dei potenziali contenziosi che potrà intentare Duomo GPA s.r.l, il Comune di Fano si riserva, sin d'ora, di annullare e/o revocare la presente procedura in ogni fase e stato e/o di procedere alla risoluzione anticipata del contratto stipulato con l'aggiudicatario senza che nulla sia dovuto allo stesso a qualunque titolo, comunque denominato, anche di natura indennitaria e/o per lucro cessante e/o danno emergente .

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

## **ART. 4) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il presente capitolato, unitamente agli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, stabilisce l'insieme coordinato di attività richieste per la concessione dei servizi riferiti alla gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie comunali di cui all'art.1 del presente capitolato.

Il Concessionario designa un Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara.

#### **ART. 5) CORRISPETTIVO, RENDICONTAZIONI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato con riconoscimento di un aggio nella misura sotto riportata (l'aggio si intende al netto dell'Iva):

TRIBUTO/ENTRATA	RISCOSSIONE ORDINARIA	LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO	RISCOSSIONE COATTIVA	AGGIO
TIA/TARES/TARI	NO	SI	SI	_____ %
IMU	NO	SI	SI	_____ %
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	SI	SI	SI	_____ %
TOSAP	SI	SI	SI	_____ %
IMPOSTA DI SOGGIORNO	NO	SI	SI	_____ %
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	NO	NO	SI	_____ %
ALTRE ENTRATE	NO	NO	SI	_____ %

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegata A del D.M.21 novembre 2000).

Per la gestione contabile e la riscossione saranno utilizzati specifici conti correnti postali, intestati al Comune di Fano.

Il Comune consegna al referente del Concessionario le credenziali di accesso, ai soli fini di consultazione, dei suddetti conti correnti per la verifica delle movimentazioni.

Il Concessionario deve trasmettere al Comune, entro il 10 di ogni mese, il rendiconto mensile, per ogni singola entrata, con distinta indicazione dell'aggio di competenza. Nel mese di gennaio è trasmesso, in ogni caso, il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

L'aggio sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura da inviare al Comune in sede di rendicontazione mensile, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base del rendiconto medesimo.

Nelle rendicontazioni mensili il concessionario dovrà indicare, per ogni singola entrata, l'ammontare degli incassi effettivamente introitati e compararli con l'ammontare dell'incasso minimo garantito, indicato in sede di gara, nell'importo proporzionale al numero di mensilità trascorse. Nel caso in cui le riscossioni risultassero inferiori a tale misura proporzionale dell'importo minimo garantito, l'Ente provvederà a trattenere gli aggi del periodo fino all'ammontare della differenza da riscuotere ed in caso di insufficienza degli stessi aggi, l'Ente provvederà a richiedere, per la parte restante, l'escussione della cauzione definitiva (di cui al successivo art.6).

#### **ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del corretto versamento delle somme eventualmente dovute dal Concessionario al Comune e all'Aset S.p.A., nonché dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula dei rispettivi contratti, due cauzioni definitive nella misura, ciascuna pari al 10% (dieci per cento) del valore dei singoli affidamenti, ai sensi dell'art.103 D.Lgs.50/2016. Considerata la natura concessoria, il concessionario a garanzia dell'importo minimo complessivo di riscossione garantito offerto, dovrà presentare apposita garanzia pari al 10%, rilasciata dai soggetti abilitati al rilascio della cauzione definitiva.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. La cauzione cessa di avere effetto solo

alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

Il Comune attiverà, se necessario, il procedimento di escussione, previa contestazione scritta dell'addebito.

#### **ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Dal giorno delle consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio oggetto del presente capitolato e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali di riferimento.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti, commessi e dipendenti. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, nonché all'accettazione dei servizi oggetto della presente concessione ed alla loro diligente gestione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Fano, potrà disporre tutti i controlli che riterrà opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione del Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Fano per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il Concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione, pena la decadenza della concessione, a produrre una polizza assicurativa RCT valida per tutto il tempo di durata della concessione, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale per qualunque causa dipendente dal contratto assunto, con un massimale non inferiore a €2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In polizza dovrà essere inclusa la clausola di rinuncia da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Fano. Inoltre il Comune di Fano dovrà essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale. Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Fano sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

#### **ART. 8) RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario provvederà a nominare, entro 15 giorni dall'affidamento della concessione, un responsabile a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra le persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.

Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Fano, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla nomina dello stesso.

#### **ART. 9) PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**

Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa.

Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.112/1999.

Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs.n.50/2016 e succ.mm.ii., si applica nei confronti dei dipendenti di Duomo GPA s.r.l., socio operativo di Aset Entrate s.r.l., precedente concessionario, la "clausola sociale armonizzata". Pertanto il nuovo gestore, nel caso in cui in ragione della presente concessione abbia necessità di assumere personale, dovrà prioritariamente proporre apposito contratto individuale di lavoro subordinato ai dipendenti della sede di Fano di DUOMO GPA s.r.l. sulla base delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica di gara.

Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del responsabile del servizio Tributi, nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed

all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R.n.62/2013 recante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e del Codice di comportamento del Fano, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.503/2013, il concessionario e/o l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

#### **ART. 10) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n.81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

#### **ART. 11) SPORTELLO DEL CONCESSIONARIO**

Il Comune di Fano nell'interesse generale dei contribuenti, concede al Concessionario, in locazione attiva (canone mensile di €.800,00 iva esclusa), per il periodo di validità della concessione, i locali attigui alla sede dell'Ufficio Tributi comunale, composto da n.6 vani. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese, per tutta la durata del contratto, l'arredamento e le attrezzature elettriche ed informatiche (telefono, fax, fotocopiatrice, personal computers con collegamento internet e indirizzo e-mail, ecc.). Le spese relative alla manutenzione ordinaria, pulizie, manutenzione impianti e tutte le utenze (energia elettrica, telefono, riscaldamento, servizio idrico) sono a carico del concessionario.

Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno di un'insegna con la dicitura "Concessionario del servizio di riscossione delle entrate del Comune – Ditta ..... nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro 10 giorni dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico secondo i tempi e modi indicati nell'offerta di gara.

Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.

#### **ART. 12) OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario non potrà emettere atti dopo la scadenza del contratto.

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:

1. trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
2. trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
3. trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.

#### **ART. 13) DIVIETI**

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

#### **ART. 14) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo per i servizi di imbustamento e postalizzazione, per tutte le altre attività è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

È fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

#### **ART. 15) CONTROLLI**

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r o PEC al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

#### **ART. 16) PENALI - CAUSE RISOLUZIONE**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, unitamente agli allegati disciplinari tecnici di esecuzione, e dalle disposizioni vigenti che possano arrecare al Comune qualunque tipo di danno, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Dirigente del Servizio Tributi, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

L'applicazione delle penali relative al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, saranno applicate nelle misure previste nei singoli disciplinari tecnici di esecuzione:

Prima del termine naturale del servizio, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale, come richiesto nei singoli disciplinari tecnici di esecuzione;
- b) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- c) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- d) mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- e) cancellazione dall'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/1997 istituito con Decreto Ministero delle Finanze n.289/2000;
- f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art.1453 del Codice Civile. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Inoltre, tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

Inoltre in caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **ART. 17) SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa e con modalità elettronica, a cura del Segretario Comunale (art.32, comma 14, D.Lgs.50/2016).

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria ecc) sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

I dati acquisiti dall'aggiudicatario non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

**ART. 19) CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sia durante il presente contratto che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune di Fano.

**ART. 20) DOMICILIO**

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

**ART. 21) NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti e Tariffe comunali.